



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 325  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 27 febbraio 2020

**INDICE****Giunte**

Regolamento:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 27 febbraio 2020

**5ª seduta**

*Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

*La seduta inizia alle ore 10,25.*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna riunione della Giunta per il Regolamento è stata convocata a seguito di una richiesta di chiarimento, relativa alla natura perentoria del termine di cui all'articolo 135-*bis*, comma 3, del Regolamento, avanzata nel corso della Conferenza dei Capigruppo di ieri. Al riguardo ricorda che la Giunta per il Regolamento, nella seduta del 17 gennaio 2020, ha respinto la proposta di dichiarare che il termine di cui all'articolo 135-*bis*, comma 3, del Regolamento, abbia natura ordinatoria e non perentoria.

La richiesta di chiarimenti in ordine alla portata applicativa della citata decisione della Giunta origina dall'esigenza di individuare un temperamento al principio della perentorietà del termine in caso di circostanze eccezionali che non consentano ad uno o più componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di partecipare ai lavori.

Nel caso di specie, come è noto, la necessità di contenere la diffusione del virus influenzale COVID-19 ha determinato l'adozione di specifiche e circostanziate misure di limitazione alla circolazione personale a tutela della salute pubblica. Allo stato tali misure impediscono ad uno dei componenti della Giunta delle elezioni di partecipare ai lavori e più in particolare all'esame del *Doc. IV-bis* n. 3, assegnato in data 3 febbraio 2020, per il quale il termine di cui all'articolo 135-*bis*, comma 3, del Regolamento, scade il 4 marzo prossimo.

La richiamata situazione di emergenza richiederebbe alla Giunta per il Regolamento di pronunciarsi sulla possibilità di una specifica deroga al termine di cui all'articolo 135-*bis*, comma 3, del Regolamento, fermo restando il principio della perentorietà stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 17 gennaio 2020. Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore GRASSI, nell'esprimere piena condivisione per le considerazioni del Presidente, osserva che la possibilità di prorogare termini pe-

rentori in caso di avvenimenti straordinari ed imprevedibili costituisce un principio generale dell'ordinamento. Nel caso di specie rileva che la Giunta per il Regolamento è sicuramente competente a deliberare, in caso di circostanze eccezionali quali quelle richiamate, una deroga alla natura perentoria del termine di cui all'articolo 135-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il PRESIDENTE preannuncia che, in relazione al tema oggetto del dibattito, i senatori Calderoli e Marcucci intendono formulare una specifica proposta di parere.

Il senatore MARCUCCI, nel circostanziare il testo della proposta, specifica che non appare necessario prorogare anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 6 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento.

Al riguardo, il senatore MALAN ricorda la diversa decorrenza dei termini di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento. Mentre infatti il termine di trenta giorni per la Giunta delle elezioni decorre dalla data di assegnazione, i sessanta giorni previsti dal richiamato comma 6 decorrono invece dalla data di presentazione degli atti alla Presidenza del Senato.

Il PRESIDENTE chiarisce che la pronuncia della Giunta del 17 gennaio scorso ha riguardato esclusivamente la natura perentoria del termine di cui all'articolo 135-*bis*, comma 3, del Regolamento. La perentorietà del termine di sessanta giorni di cui al comma 6 è infatti *in re ipsa*, anche alla luce della lettera del Regolamento che prescrive espressamente la riunione dell'Assemblea «non oltre» tale termine.

Chiede quindi ai componenti della Giunta di valutare, laddove venisse deliberata una deroga, le eventuali conseguenze di uno slittamento della decisione della Giunta delle elezioni sul rispetto del citato termine di sessanta giorni. Al riguardo, chiede se siano già noti i termini di scadenza delle misure limitative che impediscono a un componente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di partecipare ai lavori.

Il senatore CALDEROLI chiarisce che la proposta di parere non definisce uno specifico termine di proroga, ma è anzi formulata in modo da adattarsi alle misure emergenziali che saranno stabilite di volta in volta in relazione alla situazione in corso.

Il senatore PARRINI condivide la formulazione della proposta di parere, che a suo avviso circoscrive correttamente, attraverso la puntuale indicazione di due articoli della Costituzione applicabili al caso sottoposto all'attenzione della Giunta per il Regolamento, le eccezioni al principio di perentorietà di cui all'articolo 135-*bis*, comma 3.

La senatrice DE PETRIS, ad integrazione delle considerazioni del senatore Parrini, rileva che la deroga al principio di perentorietà del termine di cui al comma 3 è giustificata da circostanze di forza maggiore.

Il PRESIDENTE ribadisce che la proposta di parere contiene una deroga circostanziata e che la natura perentoria del termine affermata dalla Giunta nella seduta del 17 gennaio scorso resta in ogni caso confermata.

Il senatore PARRINI, associandosi alla specificazione del Presidente, segnala che la proroga del termine eventualmente concessa non inciderebbe sull'obbligo della Giunta delle elezioni di riunirsi il prima possibile, una volta cessata la causa di forza maggiore.

A parere del senatore MARCUCCI l'esclusione dalle fattispecie derogatorie, e quindi dalla proposta di parere, del termine di cui all'articolo 135-bis, comma 6, del Regolamento, scongiura del tutto il rischio di ritardi nella decisione relativa al *Doc. IV-bis* n. 3: anche qualora le cause di forza maggiore dovessero permanere, l'Assemblea sarebbe comunque tenuta a riunirsi entro sessanta giorni per l'esame del Documento.

Al PRESIDENTE, che chiede un chiarimento intorno allo stato dei lavori della Giunta delle elezioni sul *Doc. IV-bis* n. 3, il senatore MALAN segnala che la Giunta stessa aveva stabilito che la votazione sulla relazione avrebbe dovuto aver luogo nella giornata di oggi.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, ferme restando le circostanze eccezionali che legittimano una deroga al termine di cui al comma 3, assicurare in ogni caso la conclusione dell'esame del Documento nei termini stabiliti dal comma 6 dell'articolo 135-bis del Regolamento.

Alla luce del dibattito, il senatore CALDEROLI propone di escludere dalla proposta di parere qualsiasi riferimento al comma 6 dell'articolo 135-bis del Regolamento.

Il senatore SCHIFANI richiama l'attenzione dei componenti della Giunta sulla possibilità di disciplinare, anche per il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 135-bis, comma 6, del Regolamento, i casi eccezionali che possano giustificare la proroga.

Il PRESIDENTE ribadisce che è lo stesso tenore letterale della disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 135-bis del Regolamento a definire la natura perentoria dei sessanta giorni. Si chiede peraltro se, alla luce della deroga che si intende concedere alla Giunta delle elezioni, non sia necessario prorogare di conseguenza anche il termine per l'esame in Assemblea.

Il senatore CALDEROLI osserva che, laddove dovessero emergere ulteriori circostanze eccezionali che giustifichino una proroga dei sessanta

giorni, potrebbe essere convocata di nuovo la Giunta per il Regolamento al fine di assumere una decisione in merito.

Il senatore ZAFFINI aderisce convintamente alla proposta di parere formulata dai senatori Calderoli e Marcucci. Esprime tuttavia la preoccupazione che, nel caso in cui le circostanze di forza maggiore dovessero estendersi nel tempo, sarebbe necessario prevedere ulteriori misure di deroga al fine di assicurare a tutti i senatori la possibilità di partecipare ai lavori.

Rileva inoltre che, si potrebbero verificare altre tipologie di circostanze legittimanti una deroga alla perentorietà del termine di cui all'articolo 135-bis, comma 3, del Regolamento.

Il PRESIDENTE chiarisce che la deroga proposta nel parere all'attenzione della Giunta è circostanziata e motivata da specifiche ragioni di ordine costituzionale; non è pertanto ipotizzabile una estensione dei casi che legittimano una proroga del termine perentorio.

Il senatore PARRINI concorda con il Presidente, rilevando che la base giuridica della deroga contenuta nella proposta di parere è rappresentata dal combinato disposto degli articoli 16 e 32 della Costituzione.

Anche il senatore SCHIFANI si associa alle considerazioni del Presidente: la proposta di parere infatti è motivata in maniera molto rigorosa, in quanto legittima la deroga del termine di cui all'articolo 135-bis, comma 3, del Regolamento, nei soli casi di circostanze eccezionali ovvero stato di necessità.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, viene quindi posta in votazione la proposta di parere dei senatori Calderoli e Marcucci, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

### **Parere approvato dalla Giunta**

La Giunta per il Regolamento esprime il parere che a fronte di circostanze eccezionali ovvero di stato di necessità – tali da determinare l'impossibilità oggettiva a partecipare ai lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari da parte di uno o più componenti – sia giustificata e legittima la deroga del termine di cui all'articolo 135-*bis*, comma 3, esclusivamente laddove sussista un nesso diretto con previsioni e principi costituzionali, quali desumibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, dal combinato disposto degli articoli 16 e 32 della Costituzione. La deroga è legittima entro i limiti temporali strettamente correlati alle richiamate circostanze eccezionali e non sia altrimenti possibile indicare una data alternativa immediata per la convocazione della Giunta stessa.

